

Disegno di legge sulla Chiesa cattolica

(del....)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

preso atto della Convenzione 24 luglio 1968 tra il Consiglio federale e la Santa Sede sull'erezione della Diocesi di Lugano, approvata con Decreto legislativo del 13 ottobre 1969 dal Gran consiglio ticinese

considerata la Convenzione tra il Consiglio di stato e l'Ordinario diocesano concernente la sede vescovile in Lugano, la proprietà della relativa residenza ed i rapporti finanziari di cui alle Convenzioni precitate

tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione della Chiesa cattolica in seguito al Concilio Vaticano II e della promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 e delle conseguenti modifiche intervenute nell'ordinamento canonico;

richiamato l'art.24 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

visto il Messaggio.....del Consiglio di Stato,

Decreta:

Definizione art. 1

1. La Chiesa Cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino é una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni e o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario.

Appartenenza e uscita art. 2

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell'art. 49 della Costituzione federale

Diritto di voto e di eleggibilità art. 3

Ogni persona di religione cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

Diocesi art. 4

1. La Diocesi corrisponde al territorio del Cantone. Essa ha la personalità giuridica di diritto pubblico ed è amministrata dall'Ordinario.
2. L'Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale, sia a livello di culto che di magistero e di giurisdizione nella Diocesi.
3. La sua residenza è fissata in Lugano

Prerogative dell'Ordinario art. 5

1. L'Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.
2. Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie.
3. Per quanto concerne le prerogative in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole, ossia la designazione dei docenti e la scelta dei libri di testo, sono applicabili la legge della scuola del 1 febbraio 1990 e la convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione.

Finanziamento della Diocesi art. 6

1. La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante:
 - a. il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
 - b. i frutti derivanti dall'amministrazione dei beni della Diocesi
 - c. le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi
 - d. le quote di partecipazione delle Parrocchie;
 - e. i sussidi ed i contributi di Enti pubblici;
2. Lo statuto ecclesiastico stabilisce le modalità di gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all'amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.

Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria art. 7

1. L'Autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.

Parrocchia; definizione art. 8

1. La Parrocchia, ai sensi della presente legge, è una corporazione di diritto pubblico e dispone di personalità giuridica di diritto pubblico propria.

2. La competenza territoriale corrisponde di regola al Comune politico, salvo i casi per i quali l'Ordinario, a norma dell'art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.

Parroco; competenze art. 9

1. Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui é nominato, secondo le disposizioni dell'Ordinario.
2. Nell'esercizio di queste funzioni il Parroco e gli organi parrocchiali sono tenuti a collaborare.

Nomina del Parroco; procedura art. 10

La designazione del Parroco é riservata all'Ordinario e la sua nomina è di competenza dell'Assemblea parrocchiale ai sensi dell'art. 14 lett. b.

Assenza temporanea del Parroco art. 11

All'ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l'Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.

Retribuzione del Parroco art. 12

Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco la Parrocchia terrà conto delle disposizioni dell'Ordinario.

L'Assemblea parrocchiale art. 13

L'Assemblea parrocchiale é composta dalle persone di religione cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l'art. 3 della presente Legge.

Competenze:

1. per voto popolare art. 14

L'Assemblea per voto popolare:

- a. nomina, ogni quattro anni in una domenica d'aprile fissata dalla Diocesi, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;
- b. nomina il Parroco ai sensi dell'art. 8;

2. In seduta pubblica art. 15

L'Assemblea, in seduta pubblica:

- a. adotta il regolamento parrocchiale;
- b. esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi e, dove previsto, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell'imposta di culto;
- c. autorizza le spese d'investimento;
- d. delibera sulle alienazioni, le permutate, i diritti di superficie e le commutazioni d'uso dei beni parrocchiali;
- e. decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;
- f. autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;

- g. autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;
 - h. nomina la Commissione della gestione.
- l. esprime il suo parere consultivo nel caso dell'art. 8 cpv. 2 della presente legge.

3. Disposizioni procedurali e di funzionamento art. 16

1. L'Assemblea delibera validamente alla maggioranza dei votanti; per gli oggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 15 è richiesta la maggioranza dei presenti.
2. Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) occorre il consenso dell'Ordinario.
3. Le altre regole concernenti la convocazione e la tenuta dell'Assemblea parrocchiale sono stabilite dal regolamento di applicazione e dallo Statuto ecclesiastico.

Il Consiglio parrocchiale art. 17

1. Il Consiglio parrocchiale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.
2. Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.
3. Il Parroco o l'Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

Attribuzioni art. 18

Il Consiglio parrocchiale nell'Amministrazione della Parrocchia esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a. convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- b. propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
- c. presenta annualmente i conti all'Assemblea; e stabilisce dove previsto il tasso dell'imposta di culto;
- d. allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
- e. amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
- f. provvede al restauro ed alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia; delibera l'affidamento dei relativi lavori a terzi;
- g. rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- h. elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
- i. nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario ed il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

Beni parrocchiali art. 19

1. Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati o di appartenenza della chiesa parrocchiale al beneficio parrocchiale, nonché i proventi

da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

2. I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

Finanziamento della Parrocchia art. 20

La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

- a. il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
- b. i sussidi e contributi di Enti pubblici;
- c. i frutti derivanti dall'amministrazione dei propri beni; elargizioni e donazioni di terzi;
- d. l'imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992

Altri Enti ecclesiastici art. 21

1. E' riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario con statuti e regolamenti propri.

Rimedi di diritto art. 22

1. Le decisioni degli organi parrocchiali sono impugnabili davanti alla commissione di ricorso stabilita dallo Statuto della Diocesi. Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
2. E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Regolamento e Statuto ecclesiastico art. 23

1. Il Consiglio di Stato emana un regolamento d'applicazione della presente legge. In particolare esso disciplina anche la tenuta dei registri parrocchiali, l'uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.
2. La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato

Norme transitorie art. 24

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Parrocchie procederanno, ove vi sia contrasto con la Legge stessa, all'adeguamento dei regolamenti e delle convenzioni vigenti.
2. L'amministrazione di tutti i benefici parrocchiali sarà conglobata ai sensi dell'art. 19 nell'amministrazione parrocchiale entro due anni dall'entrata in vigore della presente Legge. Restano riservati:
 - a. i diritti dei Capitoli;
 - b. i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell'Ordinario.

Entrata in vigore art. 25

1. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino
2. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d'entrata in vigore.